



ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZERO BRANCO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Via IV Novembre, 22 - 31059 Zero Branco (TV)
Tel 0422 97056 - 0422 485304 - CF 80011140268
www.iczerobranco.edu.it tvic83500p@istruzione.it tvic83500p@pec.istruzione.it



Circolare IPS ATA N°15

Zero Branco, 12 settembre 2021

Ai docenti
Al personale ATA

Al sindaco di Zero Branco
All'Ufficio Istruzione di Zero Branco

Ai genitori degli alunni

Ai Fornitori e lavoratori di ditte esterne
A tutto il personale che a vario titolo accedono all'Istituto
All'Albo

Oggetto: Applicazione del decreto legge 10 settembre 2021, n. 122. Obbligo di possesso e di esibizione della Certificazione verde COVID-19 per chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche.

In applicazione del decreto legge 10 settembre 2021, n. 122, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e sociosanitario-assistenziale*", pubblicato in G.U. Serie Generale n. 217 del 10/09/2021, si comunica che "**fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2**".

Si precisa che tale obbligo "**non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti**", come pure "**ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute**".

In applicazione del suddetto Decreto Legge, **dal giorno 11 settembre 2021**, data di entrata in vigore del provvedimento normativo, **fino al 31 dicembre 2021**, termine dello stato di emergenza, **chiunque accede alle strutture di questa Istituzione scolastica deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19**, anche nota come *Green pass*. La norma, a tale riguardo, definisce al contempo un **obbligo di possesso** e un **dovere di esibizione** della certificazione verde COVID-19.

Si ricordano le modalità per il rilascio della certificazione verde COVID-19:

- **Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2**, al termine del prescritto ciclo. La certificazione verde COVID-19 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione della prima dose di vaccino fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;

- **Avvenuta guarigione da COVID-19**, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute;
- **Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare** con esito negativo al virus SARS-CoV2 nelle 48 ore precedenti.

La validità della certificazione può essere revocata per i vaccinati in caso di contagio o di contatto ad alto rischio.

Tali disposizioni, come già noto, non si applicano ai **soggetti esenti dalla campagna vaccinale**, sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021, di cui si raccomanda una lettura attenta e puntuale. Il Ministero della Salute, con la suddetta Circolare, ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 viene omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche. Per tali soggetti è previsto che sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione dalle competenti Autorità sanitarie in formato anche cartaceo e con validità massima fino al 30 settembre 2021.

I soggetti esentati non dovranno mostrare la certificazione al personale delegato al controllo dei Green pass, ma **saranno invitati a mostrare la stessa al Dirigente scolastico o, in sua assenza, ai Collaboratori del Dirigente scolastico**, i quali **provvederanno ad autorizzare l'accesso** ai locali scolastici dei suddetti soggetti esentati.

Il comma 4 dell'articolo 9-ter-1, inserito nel decreto-legge n. 52/2021, inoltre, dispone che **"i dirigenti scolastici sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2"**.

Per coloro che, in qualità di **dipendenti di Ditte esterne** (come fornitori, esecutori di lavori, addetti di cooperative/associazioni) accedono alle strutture delle Istituzioni scolastiche per ragioni di servizio o di lavoro, si precisa che **la verifica del possesso del Green pass sarà eseguita sia dal personale scolastico delegato sia dai rispettivi datori di lavoro**.

Alla luce del dettato normativo, **il dirigente scolastico e il personale dallo stesso incaricato hanno il dovere di effettuare il controllo della certificazione verde COVID-19**, per il momento **attraverso l'AppVerificaC19** e, ove necessario, possono richiedere l'esibizione di un documento di identità in corso di validità.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di soggetti esterni all'Istituzione scolastica è effettuata mediante la lettura del QR code e consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. In questa attività, dunque, non sono trattati dati rilevanti ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali.

Nella verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la citata App si possono verificare 3 tipologie di risultati:

- Schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;
- Schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia;
- Schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.

I soggetti incaricati dallo scrivente alla verifica delle certificazioni potranno far accedere nell'Istituto **esclusivamente coloro che sono in possesso di certificazione verde COVID-19 con le esclusive tipologie di risultati con schermata verde o azzurra**.

Si ribadisce, pertanto, che **il mancato possesso della certificazione verde COVID-19 non consente l'accesso alle strutture delle Istituzioni scolastiche**.

Si ricorda che quanto sopra è prescritto da Leggi dello Stato, dal momento che i decreti di legge sono atti aventi forza di legge.

Confido nella fattiva collaborazione di tutti al fine di consentire lo svolgimento ordinato delle attività didattiche e garantire il primario diritto all'istruzione dei nostri alunni.

f.to Il Dirigente scolastico
prof.ssa Maria Francesca Dileo
(firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D.lgs 39/93)